



**APPALTO SPECIFICO PER FORNITURA DI GAS NATURALE 17 A SEGUITO DI
ISTITUZIONE DI SDA ENERGIA ELETTRICA VERDE E GAS NATURALE**

ALLEGATO 2

CAPITOLATO TECNICO

Sommario

PREMESSA	2
ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI	2
ARTICOLO 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE	4
ARTICOLO 3 - DURATA	5
ARTICOLO 4 - ORDINATIVI DI FORNITURA	5
ARTICOLO 5 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA	5
ARTICOLO 6 - PREZZI DI FORNITURA	6
ARTICOLO 8 - QUALITA' DELLA FORNITURA	8
ARTICOLO 9 - NUOVI PUNTI DI RICONSEGNA	8
ARTICOLO 10 - FATTURAZIONE E REPORTISTICA	8
ARTICOLO 11 - ADEGUAMENTO DI DIRITTO DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI	9
ARTICOLO 12 - RESPONSABILE DELLA FORNITURA	9
ARTICOLO 13 - DATI DI SINTESI	9

PREMESSA

L'Agenzia Intercent-ER, a seguito dell'attivazione di un Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA), ai sensi dell'articolo 55 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ha indetto apposito appalto specifico per la fornitura di gas naturale alla quale aderiranno le Amministrazioni indicate all'articolo 2.

Il presente Capitolato Tecnico descrive le condizioni minime che il Fornitore di ogni lotto deve rispettare nel corso dello svolgimento delle attività funzionali alla fornitura di gas naturale di cui all'articolo 2 per l'anno termico 2020/2021 (Lotto 1) e per l'anno 2021 (Lotto 2), a favore delle Amministrazioni che aderiscono alla Convenzione stipulata tra il Fornitore di ogni lotto e l'Agenzia Intercent-ER.

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

Nell'ambito del presente Capitolato si applicano le seguenti definizioni.

A.R.E.R.A.: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Autorità indipendente istituita con la legge 14 novembre 1995, n. 481 con funzioni di regolazione e di controllo dei settori dell'energia elettrica, del gas, dei servizi idrici, del teleriscaldamento e teleraffrescamento e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati.

Amministrazioni: le Aziende Sanitarie e le altre Amministrazioni di cui all'art. 19 comma 5 della l.r. n. 11/2004 che intendano utilizzare la Convenzione stipulata tra Intercent-ER e il Fornitore nel periodo della sua validità ed efficacia. Si evidenzia che con riferimento all'Asl Romagna, di cui fanno parte ai fini della presente iniziativa di gara le ex Strutture Sanitarie di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini, la fatturazione, la formulazione della reportistica e dei dati di sintesi devono essere predisposte e trasmesse a ciascuna Struttura.

Capitolato tecnico: presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati.

Coefficiente "C": coefficiente di correzione dei volumi che riporta i volumi consumati dai PdR, calcolati come differenza tra l'ultima lettura e la lettura precedente, alle "condizioni standard".

Categoria d'Uso: è l'elemento che caratterizza ciascun punto di prelievo in funzione della destinazione d'uso del gas naturale. Si riporta la tabella con evidenziate le Categorie d'uso del gas individuate da ARERA nel Testo Integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (settlement) (TISG).

CODICE	DESCRIZIONE	COMPONENTE TERMICA
C1	Riscaldamento	SI
C2	Uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria	NO

C3	Riscaldamento + uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria	SI
C4	Uso condizionamento	NO
C5	Uso condizionamento + riscaldamento	SI
T1	Uso tecnologico (artigianale/industriale)	NO
T2	Uso tecnologico + riscaldamento	SI

Un'ulteriore Categoria d'Uso non compresa nella tabella sopra riportata risulta quella per Autotrazione.

La Categoria d'Uso da applicare coincide con quella risultante dall'anagrafica del Distributore.

Data di attivazione della fornitura: data di inizio di erogazione del gas naturale, coincidente, salvo diversa data concordata tra le parti, con il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura nel caso in cui l'Ordinativo giunga al domicilio del Fornitore di ogni lotto entro il 20 del mese ovvero il primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura nel caso in cui l'Ordinativo giunga al domicilio del Fornitore di ogni lotto dopo il 20 del mese.

Distributore: è il soggetto esercente, in regime di concessione, l'attività di distribuzione del gas naturale alla cui rete è connesso il PdR dell'Amministrazione.

Distribuzione: servizio di trasporto di gas attraverso reti di gasdotti locali, in genere a bassa pressione ed in contesti urbani, per la consegna ai consumatori finali, come descritto all'articolo 14 del D.Lgs 164/00.

Fornitore: Operatore di mercato che risulterà aggiudicatario della fornitura di ogni lotto.

Gas naturale: miscela di idrocarburi, composta principalmente da metano e in misura minore da etano, propano ed idrocarburi superiori. Il gas naturale immesso nella rete dei metanodotti deve rispettare gli standard di qualità previsti dall'Autorità.

Gruppo di Misura: è la parte dell'impianto di alimentazione del cliente finale che serve per l'intercettazione, per la misura del gas e per il collegamento all'impianto interno del cliente finale; è comprensivo di un eventuale correttore dei volumi misurati.

Lotto 1: PdR delle Amministrazioni della Regione di cui all'articolo 19, comma 5, della L.R. 11/2004, diverse dalle Aziende Sanitarie e PdR delle Aziende Sanitarie senza cogenerazione.

Lotto 2: PdR delle Aziende Sanitarie della Regione con impianti di cogenerazione.

Intercent-ER: Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici con sede legale in Bologna, Via dei Mille 21, Cap 40121 Bologna.

Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto): il documento con il quale le Amministrazioni comunicano la volontà di approvvigionarsi di gas naturale, impegnando il Fornitore di ogni lotto all'esecuzione della prestazione richiesta.

PCS: è il potere calorifico superiore del gas di riferimento, pari a 38,52 MJ/m³. I prezzi di fornitura di cui all'articolo 6 si riferiscono a tale PCS e sono adeguati in fattura in proporzione al PCS convenzionale vigente nel periodo di prelievo nell'ambito di pertinenza del singolo Pdc/Pdr.

Punto di riconsegna dell'impianto di distribuzione o punto di riconsegna (PdR): punto di confine tra l'impianto di distribuzione e l'impianto del cliente finale, dove l'impresa distributrice riconsegna il gas per la fornitura al cliente finale.

Punto di consegna (PdC): punto coincidente con il punto di consegna della rete di trasporto, dove viene reso disponibile all'impresa distributrice/cliente finale il gas naturale.

Sm³: è un'unità di misura impiegata per misurare la quantità di gas a condizioni standard di temperatura e pressione, vale a dire 288,15 K = 15 °C di temperatura e 101,325 kPa= 1,01325 bar di pressione (ISO 13443).

TIVG: testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (Allegato A Delibera dell'Autorità 64/09) e s.m.i..

Trasporto: servizio di trasporto di gas attraverso la rete nazionale e regionale di gasdotti, come descritto all'articolo 8 del D.Lgs 164/00.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La gara ha per oggetto la fornitura di gas naturale per i seguenti lotti:

Lotto 1: *PdR* delle Aziende Sanitarie delle Regione **senza impianti di cogenerazione** e *PdR* delle Amministrazioni della Regione di cui all'articolo 19, comma 5, della L.R. 11/2004, per un quantitativo di circa **32.000.000 Sm³/anno**, di cui circa 20.000.000 Sm³/anno per categorie d'uso termiche e 12.000.000 Sm³/anno per categorie d'uso non termiche nel corso della durata della Convenzione (vedi Art.3).

Lotto 2: *PdR* delle Aziende Sanitarie delle Regione con **impianti di cogenerazione** di seguito indicate, per un quantitativo di circa **25.100.000 Sm³/anno** nel corso della durata della Convenzione (vedi Art.3).

Tutte le forniture di gas relative alle Aziende Sanitarie sono caratterizzate dalla *non interrompibilità* della fornitura.

L'esatta indicazione dei *PdR* e i relativi consumi saranno comunicati dalle Amministrazioni al Fornitore di ogni lotto al momento della emissione degli Ordinativi di Fornitura.

Nell'allegato 9 al Disciplinare di gara "Dati di consumo" i dati di adesione alle precedenti Convenzioni e il dettaglio dei relativi *PdR*, relativi alle forniture richieste a titolo di entrambi i lotti.

ARTICOLO 3 - DURATA

La durata della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura è determinata come segue:

Lotto 1:

- a. la Convenzione avrà durata dalla sottoscrizione al **31 maggio 2021**. Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni contraenti possono emettere Ordinativi di Fornitura vale a dire stipulare contratti con il Fornitore di ogni lotto;
- b. gli Ordinativi di Fornitura avranno durata fino al **30 settembre 2021**.

Lotto 2:

- c. la Convenzione avrà durata dalla sottoscrizione al **30 settembre 2021**. Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni contraenti possono emettere Ordinativi di Fornitura vale a dire stipulare contratti con il Fornitore di ogni lotto;
- d. gli Ordinativi di Fornitura avranno durata fino al **31 dicembre 2021**.

ARTICOLO 4 - ORDINATIVI DI FORNITURA

Il rapporto contrattuale tra le parti sarà disciplinato da specifici Ordinativi di Fornitura secondo le condizioni di cui al presente Capitolato tecnico e allo Schema di Convenzione allegato al Disciplinare di gara.

ARTICOLO 5 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

Gli Ordinativi di Fornitura, comprensivi dell'indicazione dei relativi *PdR*, dovranno essere inviati secondo quanto previsto nell'Allegato 3 Schema di Convenzione, unitamente ad un'autocertificazione dei consumi dell'anno precedente relativi ai *PdR* oggetto dell'Ordinativo di Fornitura.

Il Fornitore di ogni lotto si impegna a fornire il gas naturale dal primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura se trasmessi entro il 20 del mese, ovvero il primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura qualora trasmessi al Fornitore di ogni lotto dopo il 20 del mese, salvo diversa data concordata tra le parti. In ogni caso la fornitura dovrà essere attivata solo il primo giorno solare del mese.

Qualora, alla Data di Attivazione della fornitura, l'Amministrazione contraente non avesse ottenuto la disdetta del precedente contratto di fornitura di gas naturale per cause non attribuibili al Fornitore di ogni lotto, il relativo Ordinativo di Fornitura non avrà validità ed il Fornitore di ogni lotto non dovrà darvi esecuzione, avvisando immediatamente la medesima Amministrazione ed assistendola, ove possibile, nella predisposizione di un nuovo Ordinativo di Fornitura.

ARTICOLO 6 - PREZZI DI FORNITURA

Il prezzo sarà fisso e monomio, per ognuno dei due lotti. Le Amministrazioni, per ogni PdR, pagheranno mensilmente al Fornitore di ogni lotto per ogni metro cubo i seguenti prezzi:

Lotto 1:

$$P = CV_{1T} \text{ e } CV_{1NT}$$

dove

- $P = CV_{1T}$ per UtENZE termiche (Categorie d'Uso C1, C3, C5 e T2);
- $P = CV_{1NT}$ per UtENZE non termiche (Categorie d'Uso C2, C4, T1 e Autotrazione)

Le Categorie d'Uso C1, C2, C3, C4, C5, T1 e T2 e il Consumo annuo dell'Amministrazione sono state definiti all'art. 1 - Definizioni.

Lotto 2:

$$P = CV_2$$

Le Componenti CV_{1T} , CV_{1NT} e CV_2 rimarranno, pertanto, fisse per tutta la durata dell'Ordinativo di fornitura.

Le Componenti CV_{1T} , CV_{1NT} e CV_2 saranno adeguate mensilmente in proporzione al valore misurato del PCS comunicato dal trasportatore/distributore secondo la seguente formula:

- CV_{1T} da applicare = $CV_{1T} : 38,52 \text{ MJ/m}^3 \times \text{PCS}$ comunicato dal trasportatore/distributore
- CV_{1NT} da applicare = $CV_{1NT} : 38,52 \text{ MJ/m}^3 \times \text{PCS}$ comunicato dal trasportatore/distributore
- CV_2 da applicare = $CV_2 : 38,52 \text{ MJ/m}^3 \times \text{PCS}$ comunicato dal trasportatore/distributore

Le Componenti CV_{1T} , CV_{1NT} e CV_2 saranno applicate ai volumi prelevati, trasformati in Sm^3 tramite l'impiego del coefficiente C stabilito dalla Delibera dell'Autorità 159/08 e s.m.i..

Le Componenti CV_{1T} , CV_{1NT} e CV_2 non comprendono gli oneri aggiuntivi, qualora applicabili, esposti in seguito:

Il prezzo non comprende gli oneri aggiuntivi, qualora applicabili, esposti in seguito:

- Il corrispettivo unitario variabile CV^U di cui all'articolo 17 della RTTG;
- Il corrispettivo complementare per il recupero dei ricavi CV^{FC} per il recupero dei ricavi di cui all'articolo 18 della RTTG;
- La componente tariffaria Sd finalizzata ad assicurare l'invarianza economica delle misure di cui al decreto legislativo n. 130/10 ai clienti finali allacciati alla rete di distribuzione;
- il corrispettivo CRV^{FG} a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del fattore di copertura dei ricavi per il servizio di rigassificazione del Gnl; e che, ai sensi del comma 36.2, lettera c), della RTTG 5PRT, tale corrispettivo è applicato ai quantitativi di gas riconsegnati all'utente del servizio di trasporto nei punti di riconsegna che alimentano le reti di

distribuzione e a quelli che alimentano clienti finali diretti allacciati alle reti regionali di gasdotti.

- il corrispettivo unitario CRV^I a copertura degli oneri per il contenimento dei consumi di gas di cui alla Deliberazione 277/07 e s.m.i.;
- il corrispettivo CRV^{OS} a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del fattore di garanzia dei ricavi per il servizio di stoccaggio, di cui all'art. 10bis della deliberazione n. 29/11, e degli oneri sostenuti dal Gestore dei Servizi Energetici per l'erogazione delle misure di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 130/10;
- il corrispettivo unitario variabile CRV^{BL} di cui al punto 10 della Deliberazione ARG/gas 155/11 e s.m.i.;
- il corrispettivo CRVST di cui alla Delibera 23 novembre 2017 782/2017/R/gas destinato alla copertura degli oneri derivanti dalla nuova disciplina del settlement gas, da applicare al volume prelevato nei punti di riconsegna che alimentano le reti di distribuzione;
- per la sola Categoria d'Uso Autotrazione, il contributo gestione fondo bombole metano (GFBM).

Per i PdR allacciati alla Rete di Trasporto:

- la componente tariffaria GS_T a copertura degli oneri per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas in stato di disagio, di cui all'art. 4 della deliberazione n. 93/10 applicata ai Clienti finali diretti allacciati alle reti regionali di gasdotti;
- la componente tariffaria RE_T a copertura degli oneri per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale, di cui all'art. 4 della deliberazione n. 93/10 applicata ai Clienti finali diretti allacciati alle reti regionali di gasdotti;
- la componente tariffaria UG3_T a copertura degli importi di morosità riconosciuti ai fornitori transitori ai sensi dell'articolo 3 della deliberazione dell'Autorità 12 settembre 2012, 363/2012/R/GAS applicata ai Clienti finali diretti allacciati alle reti regionali di gasdotti;

Rimangono totalmente a carico delle Amministrazioni Contraenti i costi per il servizio di distribuzione, misura e relativa commercializzazione come definite dal TIVG ed eventuali relativi oneri come previsti dalla normativa vigente, l'eventuale contributo sociale, le imposte e le addizionali previste dalla normativa vigente ed ogni altro onere o componente o elemento di prezzo, a qualunque titolo introdotto, anche attualmente non previsti ed introdotti successivamente alla data di inizio della fornitura, purché espressamente riguardanti il mercato libero.

Ai sensi dell'Allegato A della Delibera 16 aprile 2019 155/2019/R/gas a ciascun PdR sarà associata la Capacità di trasporto prevista dal sistema, come sancito dalla riforma del trasporto, Delibere 28 marzo 2019 114/2019/R/gas e 28 maggio 2019 201/2019/R/gas e s.m.i..

ARTICOLO 7 - PENALI A CARICO DELLE AMMINISTRAZIONI

Non sono previste penali a carico delle Amministrazioni contraenti.

Non dovranno in ogni caso essere applicate penali o conguagli per superamento della capacità giornaliera, per volumi annui minori o superiori di quelli previsti, per rapporto tra prelievi invernali e prelievi annui superiori a quelli previsti.

ARTICOLO 8 - QUALITA' DELLA FORNITURA

Il Fornitore di ogni lotto dovrà eseguire la fornitura di gas presso i punti di riconsegna (*PdR*), garantendo e mettendo a disposizione tutto il gas necessario, durante l'intero periodo di fornitura.

Il Fornitore di ogni lotto non è responsabile dei disservizi e delle interruzioni del servizio di fornitura qualora tale responsabilità sia attribuibile al distributore.

In caso di disservizi e di interruzioni del servizio di fornitura il Fornitore di ogni lotto si attiverà per ripristinare, nel limite delle proprie competenze, il servizio.

ARTICOLO 9 - NUOVI PUNTI DI RICONSEGNA

Tutte le condizioni contrattuali dovranno essere applicabili anche ad ulteriori punti di riconsegna (*PdR*), che le Amministrazioni ritenessero conveniente aggiungere a quelle già conferite. Il Fornitore di ogni lotto si impegna ad attivare la fornitura secondo quanto previsto all'articolo 5.

ARTICOLO 10 - FATTURAZIONE E REPORTISTICA

La fatturazione dovrà avvenire mensilmente per tutti i *PdR* e potrà avvenire, anche, mediante fatture in acconto.

Per i punti con un prelievo annuale superiore a 100.000 Sm³ dovranno essere effettuate almeno tre letture l'anno mentre per gli altri punti almeno due l'anno e, in entrambi i casi, dovranno essere emesse le corrispondenti fatture a saldo. È consentita l'autolettura dei consumi.

Ogni fattura relativa ai singoli *PdR* delle Amministrazioni dovrà esser conforme al presente Capitolato e alla normativa vigente e dovrà contenere il dettaglio dei costi della distribuzione locale. Relativamente alle modalità di fatturazione della fornitura, i fornitori dovranno fatturare secondo quanto previsto dallo standard elettronico regolamentato dal Decreto Interministeriale del 3 aprile 2013 n. 55.

Le Amministrazioni, contemporaneamente all'emissione degli Ordinativi di Fornitura, comunicheranno al proprio Fornitore di ogni lotto il Codice Ufficio per la fatturazione elettronica.

Le fatture (insieme a tutti i rapporti di esito dell'invio) dovranno poi essere conservate, da parte del Fornitore di ogni lotto, secondo le disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale e delle regole

tecniche di attuazione vigenti in materia (D. Lgs. 82 del 7/3/2005 cosiddetto CAD, DPCM 3 dicembre 2013, DM 17 giugno 2014).

Il Fornitore di ogni lotto si impegna a trasmettere a ciascuna Amministrazione Contraente in allegato a ciascuna fattura un Report formulato sulla base dell'Allegato 5 Report mensile

ARTICOLO 11 - ADEGUAMENTO DI DIRITTO DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI

Le parti convengono che le clausole contrattuali saranno adeguate di diritto secondo le disposizioni che l'ARERA dovesse rendere obbligatorie. Tali disposizioni, in caso di conflitto, prevarranno sulle rimanenti disposizioni contrattuali in essere.

ARTICOLO 12 - RESPONSABILE DELLA FORNITURA

In caso di aggiudicazione, il Fornitore di ogni lotto dovrà nominare un Responsabile della Fornitura, fornendo nominativo, indirizzo, numero telefonico, numero di fax, numero di cellulare e indirizzo di posta elettronica, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

Il Responsabile della Fornitura sarà referente nei confronti delle Amministrazioni degli adempimenti contrattuali derivanti dalla Convenzione e dagli Ordinativi di fornitura.

ARTICOLO 13 - DATI DI SINTESI

Lotto 1

Il Fornitore ha l'obbligo di trasmettere all'Amministrazione contraente il documento Allegato 6 Dati di sintesi, su **base annuale**, completo di tutte le informazioni nello stesso riportate e contenente i dati di fornitura dall'attivazione del servizio e fino al 30 settembre 2021 (termine dell'ordinativo di fornitura), comprensivo di eventuali conguagli, entro il 31 gennaio 2021, pena l'applicazione delle penali di cui all'Allegato 3 Schema di Convenzione. Sono fatte salve eventuali rettifiche che dovessero pervenire successivamente da parte del Distributore e quindi non ascrivibili al Fornitore.

Lotto 2

Il Fornitore ha l'obbligo di trasmettere all'Amministrazione contraente il documento Allegato 6 Dati di sintesi, su **base annuale**, completo di tutte le informazioni nello stesso riportate e contenente i dati di fornitura dall'attivazione del servizio e fino al 31 dicembre 2021 (termine dell'ordinativo di fornitura), comprensivo di eventuali conguagli, entro il 30 marzo 2021, pena l'applicazione delle penali di cui all'Allegato 3 Schema di Convenzione. Sono fatte salve eventuali rettifiche che dovessero pervenire successivamente da parte del Distributore e quindi non ascrivibili al Fornitore.